

L'atleta professionista: il regime giuridico anteriore alla L. 91/81

Finanzaediritto.it 18 marzo 2010

Anteriormente all'entrata in vigore della L. 91/1981, un primo problema che si poneva era quello della distinzione tra atleti dilettanti e professionisti: a tal proposito veniva considerato dilettante chi, facendo dello sport un mezzo di svago e di benessere, praticava attività sportiva senza alcun fine di lucro, mentre era considerato professionista colui che faceva dello sport la sua principale attività al fine di conseguire un guadagno^[1].

Quanto all'inquadramento sportivo, lo *status* di atleta professionista era condizionato al tesseramento da parte di un sodalizio sportivo (a sua volta riconosciuto dal CONI), per effetto del quale veniva a crearsi tra le parti un vincolo del tutto peculiare.

Le società sportive non solo consentivano, con il tesseramento, l'ingresso dell'atleta nella comunità sportiva, ma in qualche modo lo legavano a sé, dapprima provvedendo alla sua formazione atletica, e, successivamente, costituendo un vincolo in base al quale spettava alla sola società decidere le sorti del rapporto stipulato con i propri atleti, i quali dal canto loro non avevano né libertà contrattuale né diritto di recesso: in base al vincolo sportivo le sorti dell'atleta erano affidate esclusivamente alla società titolare del relativo cartellino, la quale poteva decidere, anche senza il consenso del soggetto interessato, la cessione dell'atleta ad altra società, dietro il versamento di un corrispettivo^[2].

Il vincolo a carico dell'atleta era dunque di intensità ben superiore a quella derivante dalle ordinarie obbligazioni contrattuali: intensità che rimanda ad una sorta di "titolo di proprietà" sull'atleta, visto come un bene della società sportiva detentrici del relativo cartellino, con conseguenze incompatibili con la dignità della persona e con il principio di libertà del lavoro.

Alla luce dell'inevitabile peculiarità del rapporto che veniva ad instaurarsi tra le associazioni sportive e gli atleti, tanto la giurisprudenza che la dottrina si sono ampiamente confrontate sul piano della qualificazione giuridica del rapporto in questione, senza tuttavia riuscire a dare una risposta univoca al problema.

Il problema della natura giuridica del contratto che lega uno sportivo professionista ad una società venne affrontato per la prima volta nella sentenza del Tribunale di Torino del 19 settembre 1950, in seguito alla tragedia della collina di Superga, nella quale persero la vita gran parte dei calciatori del Torino.

In quell'occasione il Tribunale considerò il contratto quale prestazione d'opera, assimilabile al contratto che lega un impresario di pubblici spettacoli agli artisti scritturati, respingendo la tesi che il calciatore fosse un bene della società di appartenenza, e concludendo che la morte dell'atleta per responsabilità di un terzo (vettore) non costituiva violazione diretta di un interesse e della sfera giuridica dell'associazione sportiva quale datore di lavoro: non si dava pertanto luogo a risarcimento del danno in favore della società^[3].

La Corte di Cassazione ha a lungo oscillato, limitandosi inizialmente ad affermare che *"il contratto che lega un'associazione sportiva ai propri giocatori è un normale contratto di prestazione d'opera, fonte soltanto di un diritto di credito e niente più"*^[4]; successivamente la Corte ebbe a riconoscere la natura subordinata del rapporto^[5], ex art. 2094 c.c., sussistendo per i calciatori professionisti continuità, esclusività e professionalità della prestazione; ma con altra decisione la Suprema Corte, mutando ancora il proprio parere, ritenne il rapporto di lavoro intercorrente tra atleta ed associazione sportiva non sussumibile nello schema del lavoro subordinato, rilevando l'atipicità del rapporto e la sua sottrazione alla disciplina prevista dal codice civile^[6].

Al fine di dirimere tale intricata problematica, la Corte di Cassazione è intervenuta, nel 1971, a Sezioni Unite^[7], confermando la natura di lavoro subordinato del rapporto di lavoro sportivo, pur in presenza di caratteristiche sue proprie non in grado, comunque, di modificarne la natura giuridica^[8].

La dottrina, a sua volta, ha mostrato posizioni altrettanto contrastanti: benché l'indirizzo dominante, in linea con l'orientamento prevalente in giurisprudenza, propendesse per la natura subordinata dell'attività del professionista

sportivo, non mancarono autori che aderirono alla tesi del rapporto di lavoro autonomo, nonché un orientamento che, rilevando le imprecisioni delle altre due tesi, considerava il rapporto intercorrente tra atleta e società sportiva come atipico.

Nel corso degli anni, dunque, si sono distinte tre correnti di pensiero.

I principali sostenitori della tesi del lavoro autonomo, che considerava il rapporto tra atleta e società sportiva come contratto d'opera ex art. 2222 c.c., erano il Bianchi D'Urso e il Grasselli^[9]: innanzitutto essi escludevano che vi fosse un'estraneità del lavoratore ai rischi d'impresa, dal momento che i premi corrisposti al calciatore erano per lo più proporzionali all'importanza della gara da intraprendere, al livello della posizione occupata nella classifica generale dalla squadra, e che l'ingaggio annuale dell'atleta era commisurato agli incassi percepiti dalla società nella stagione precedente.

Si ammetteva l'esistenza sia della collaborazione sia dell'onerosità, ma si notava che tali requisiti non erano caratteristiche esclusive del solo lavoro subordinato.

Il Bianchi D'Urso affermava sì l'esistenza di tutta una serie di limitazioni alla libertà personale, ma le considerava non come espressione della subordinazione, bensì come mezzi attraverso i quali il giocatore era messo in condizione di esprimere tutta la sua efficienza atletica e agonistica per adempiere la prestazione professionale promessa; lo stesso autore esprimeva poi dei dubbi circa l'applicabilità dello Statuto dei lavoratori, e in questa difficoltà applicativa rinveniva una conferma dell'esattezza della tesi del lavoro autonomo.

Anche il Grasselli procedeva nella dimostrazione più o meno analogamente al Bianchi D'Urso, soffermandosi in particolare sul problema dell'applicabilità non solo dello Statuto dei lavoratori, ma anche di altre norme specifiche previste per i lavoratori subordinati.

Entrambi gli autori, poi, concludevano che, pur considerando gli atleti come lavoratori autonomi, non sarebbero mancate le garanzie, sia costituzionali che previste da opportuni istituti di previdenza e sicurezza sociale^[10].

Gli autori che aderivano alla tesi del lavoro subordinato (tra gli altri Martone)^[11] sostenevano che il rapporto intercorrente tra atleta e società sportiva costituisse una fattispecie tipica sussumibile nell'art. 2094 c.c.

Le peculiarità venivano spiegate in termini di specialità del contratto di lavoro: si considerava il contratto di lavoro come speciale, ma non atipico, e si dichiaravano applicabili, in quanto possibile, le norme sul lavoro subordinato. La causa di questo consisteva, secondo la dottrina in esame, in prestazione-retribuzione: ciò in quanto attraverso il contratto di lavoro stipulato con la società sportiva, l'*homo ludens* diventava *homo faber*^[12], ponendosi all'altrui servizio in cambio di una remunerazione, la quale si configurerebbe, dunque, come controprestazione del lavoro, diretta a retribuire l'energia prestata dal lavoratore nell'ambito della struttura sinallagmatica del contratto.

Venivano quindi esaminati gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro subordinato (onerosità, subordinazione, estraneità al rischio, collaborazione, continuità, inserimento del lavoratore nell'impresa), per vedere se ricorressero anche nel contratto tra atleta e società sportiva, e riscontrando di volta in volta tali elementi nel contratto in questione, la dottrina citata concludeva che si era appunto nella fattispecie tipica dell'art. 2094 c.c.; in particolare:

a) per quanto riguarda l'onerosità non vi erano dubbi, in quanto il corrispettivo dato all'atleta per gli impegni assunti era proprio la retribuzione, che si componeva di tre elementi principali, cioè l'assegno mensile, il premio di riconferma e il premio partita^[13];

b) più complesso era il discorso relativo all'elemento della subordinazione, la cui ricorrenza era tuttavia confermata da obblighi come quello di risiedere nel luogo fissato dalla società, di sottoporsi a periodici controlli medici, di partecipare ai ritiri nelle località indicate dalla società sportiva, di tenere un regime di vita fisicamente e moralmente irreprezibile, e da divieti di prestare la propria attività in favore di altre squadre;

c) per quanto riguarda l'elemento dell'estraneità al rischio, si notava come gli obblighi e i diritti essenziali dell'atleta fossero stabiliti indipendentemente dai risultati che la società avesse conseguito;

d) per quanto riguarda la collaborazione, tutti i sostenitori della tesi del lavoro subordinato ritenevano senza dubbio che gli atleti erano collaboratori dell'imprenditore sportivo, e anzi si notava che la produzione dello spettacolo sportivo richiedesse la simultanea prestazione di attività da parte di tutti i componenti della *team*, le cui capacità tecniche e agonistiche dovevano coordinarsi e compenetrarsi sotto le direttive del *manager*;

e) circa l'elemento della continuità, si notava come l'atleta si impegnava a gareggiare sotto i colori della stessa società ed a partecipare non già a singole manifestazioni predeterminate, ma a tutte le gare che l'imprenditore intendesse fargli disputare in Italia e all'estero;

f) strettamente legato all'elemento suddetto è l'inserimento del lavoratore nell'impresa, anzi l'uno presuppone l'altro.

Il terzo orientamento dottrinale vedeva nel rapporto tra atleta e società sportiva, come anticipato, un rapporto atipico, non inquadrabile secondo gli schemi tipici dell'ordinamento statutale, e disciplinabile quindi dagli artt. 1322 e 1323 c.c.: in sostanza i sostenitori della tesi in esame escludevano l'inquadrabilità dell'atleta sia come lavoratore subordinato che autonomo, e conseguentemente secondo loro chi voleva definire il contratto in questione come contratto di lavoro (subordinato o autonomo) sbagliava perché cercava di dare spiegazioni di ogni fenomeno con i tradizionali schemi giuridici.

Alcuni autori paragonavano addirittura gli atleti ai sacerdoti, in quanto per entrambi le superiori finalità di carattere sociale sovrastavano le pur importanti esigenze economiche di vita^[14].

Perciò si concludeva che il contratto sportivo, pur avendo indubbe analogie col contratto di lavoro, non si identificava con esso, e costituiva un contratto atipico: l'atipicità si manifestava nell'ampiezza dei poteri di disposizione e di controllo conferiti alla società e correlativamente alla meno intensa tutela apprestata al lavoratore-atleta rispetto a quella assicurata al normale prestatore d'opera^[15].

Indipendentemente dalle posizioni assunte dai vari autori, la dottrina (e non solo) premeva affinché si regolasse per legge il rapporto tra le società e gli sportivi professionisti: difatti, la perdurante incertezza sulla qualificazione del rapporto tra atleta e sodalizio di appartenenza, e l'indifferenza dell'ordinamento statutale verso le esigenze proprie del mondo dello sport, bisognose invece di una specifica normativa, rendevano del tutto instabile l'equilibrio su cui poggiava la regolamentazione di discipline agonistiche di largo seguito.

La precarietà di una siffatta situazione venne evidenziata con chiarezza nell'estate del 1978 da un decreto del pretore milanese Costagliola^[16], che ebbe ad inibire lo svolgimento del calcio-mercato sul presupposto che il trasferimento dell'atleta da una società all'altra, dietro il versamento di un "indennizzo", contrastava con la legge 29 aprile 1964, n. 264 (legge sul collocamento), contenente il divieto di ogni forma di intermediazione privata nella stipulazione del contratto di lavoro subordinato^[17]: in particolare, tale decreto inibiva ai rappresentanti delle società calcistiche della Lega Professionisti di svolgere trattative o stipulare contratti aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori ad altra società, salva restando la facoltà per i singoli calciatori di contrarre direttamente con la società calcistica, richiedendo il proprio ingaggio, sempreché venisse rilasciato il previsto nulla-osta per il passaggio da azienda ad azienda^[18].

Questo provvedimento rendeva ormai non più procrastinabile una decisione sulla natura giuridica di questo rapporto, fino a quel momento oggetto di discussioni dottrinali e di rare pronunce della giurisprudenza, che si erano già espresse per l'esistenza del requisito della subordinazione, in particolare con riguardo al gioco del calcio.

Il c.d. "decreto Costagliola", condividendo quest'orientamento, imponeva appunto un intervento legislativo d'urgenza, se non altro per rimuovere le conseguenze che esso avrebbe prodotto e che rischiavano di bloccare l'inizio del campionato di calcio della stagione 1978/1979: a ciò si pose rimedio con il decreto legge 14 luglio 1978, n. 367 ("Interpretazione autentica in tema di disciplina giuridica dei rapporti tra enti sportivi ed atleti iscritti alle federazioni di categoria").

L'art. 1 comma 1 di questo decreto prevedeva che la costituzione, lo svolgimento e l'estinzione dei rapporti tra le società e le associazioni sportive e i propri atleti e tecnici, tenuto conto delle caratteristiche di specialità e di

autonomia dei rapporti stessi, continuavano ad essere regolati, in via esclusiva, dagli statuti e dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, alle quali gli atleti e i tecnici stessi risultavano iscritti.

Nel successivo art. 2 si prevedeva che, con apposita legge, per questi rapporti si sarebbe adottata una disciplina organica che, nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo, avrebbe tutelato adeguatamente gli interessi sociali, economici e professionali degli atleti.

Senonché, in sede di conversione (legge 4 agosto 1978, n. 430), queste disposizioni furono soppresse, e rimase in vigore esclusivamente l'art. 1 comma 2, che decidendo sulla materia del contendere, escludeva gli atti relativi all'acquisto e al trasferimento del titolo sportivo dei giocatori di calcio e degli atleti praticanti altri sport, nonché le assunzioni di tecnici, dalle norme sul collocamento: si lasciava dunque irrisolta la questione della natura giuridica del rapporto di lavoro sportivo.

Successivamente, sulla falsariga del d.l. 367/1978, il 26 ottobre 1979 veniva presentato, da apposita commissione di studio istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un disegno di legge (atto Senato n. 400) per la risoluzione del citato problema^[19].

La normativa contenuta in questo disegno di legge riguardava, al Capo I, lo sport professionistico, comprendente la definizione dello *status* giuridico dello sportivo professionista e dell'attività da questi prestata, nonché la natura del rapporto intercorrente tra i professionisti sportivi e le società, al Capo II, la regolamentazione degli aspetti societari, al Capo III, presentava norme di carattere tributario, e infine al Capo IV disposizioni transitorie e finali: in particolare, nell'ambito della qualificazione dello *status* giuridico dell'atleta professionista (Capo I), questi veniva considerato "lavoratore autonomo" che svolge la propria prestazione sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa con una società sportiva^[20].

Il provvedimento in esame venne approvato al Senato, in prima lettura, nella sua impostazione iniziale, soddisfacendo così la necessità di certezze giuridiche circa lo *status* dello sportivo professionista e della sua attività, e disciplinando gli istituti che più direttamente lo interessavano, quali l'abolizione del vincolo sportivo, la cessione del contratto, l'indennità di preparazione e promozione, nonché la tutela sanitaria e previdenziale.

Ci si trovava però in un periodo in cui era forte la spinta, in dottrina e in giurisprudenza, a ricondurre il rapporto di lavoro sportivo nello schema giuridico del lavoro subordinato: infatti, presentato alla Camera dei Deputati, l'impostazione originaria del disegno di legge venne completamente ribaltata^[21]: il testo elaborato dalla Camera dei Deputati costituisce sostanzialmente il contenuto della l. 91/1981, la quale detta ancora oggi le norme regolatrici del professionismo sportivo, in qualunque disciplina atletica venga praticato, e che ha cercato di impostare realisticamente l'identificazione della posizione degli atleti professionisti, pur prendendo atto della specialità con la quale la subordinazione si presenta in questo genere di rapporto.

La legge 23 marzo 1981, n. 91^[22], dunque, non innova profondamente nei confronti del disegno di legge suddetto: il contrasto vero e proprio si ha quando si stabilisce, all'art. 3, che "*la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella presente legge*"^[23].

[1] In tal senso B. Zauli, Dilettantismo e professionismo nello sport, in Riv. dir. sport., 1995, pag. 97; G. Mazzoni; Dilettanti e professionisti, in Riv. dir. sport., 1968, pag. 368.

[2] M. T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, pag. 44.

[3] T. Germano, Voce: *Lavoro sportivo*, in *Digesto discip. priv.*, sez. comm., VIII, pag. 464.

[4] Cass., 4 luglio 1953, n. 2085, in *Giur. lav.*, 1953, I, 1, pag. 828. La Suprema Corte risolve in senso negativo la questione della risarcibilità del danno subito dall'associazione calcistica per la morte dei propri giocatori a seguito del sinistro aereo di Superga, del quale rimasero vittima i calciatori dell'A.C. Torino: in quell'occasione la

Cassazione aveva affermato che le particolari caratteristiche del rapporto che lega i calciatori alla società sportiva che li ha ingaggiati e gli ampi poteri dispositivi e di controllo potevano, al più, far considerare atipici i contratti che attengono alla prestazione di attività agonistica, ma non ne snaturano l'essenza giuridica, che resta quella di un contratto di lavoro, fonte di un diritto di credito ritenuto (allora) irrisarcibile.

[5] Cass., 21 ottobre 1961, n. 2324, in *Foro it.*, 1961, I, pag. 1608. La Suprema Corte ritenne sussistente, per i motivi indicati, il vincolo della subordinazione, individuabile anche nell'obbligo di mantenere un contegno disciplinato e una condotta civile e sportiva irreprensibile, nonché nel divieto di partecipare ad eventi sportivi estranei alla società, divieto nel quale la sentenza ravvisa una manifestazione, nel rapporto in questione, dell'obbligo di fedeltà previsto dall'art. 2105 c.c., mentre le restrizioni cui il giocatore può essere assoggettato anche nella vita privata, giustificate dalla necessità di conservare l'efficienza fisica, ben possono essere collegate all'elemento fiduciario che caratterizza il lavoro subordinato.

La stessa sentenza rinviene anche l'elemento della collaborazione, così come configurato dall'art. 2094 c.c., dal momento che l'attività sportiva prestata dagli atleti si inserisce nel quadro di una complessa organizzazione economica, tecnica e di lavoro, coordinandosi con la stessa per il conseguimento delle sue specifiche finalità.

Sotto altro profilo, sempre secondo la sentenza, il rapporto viene anche assoggettato alla regolamentazione collettiva, la quale si adegua ai principi fondamentali che regolano il rapporto di lavoro subordinato, quali, fra gli altri, il diritto del giocatore ad un periodo annuale di riposo (art. 2109 c.c.), il diritto ad uno specifico trattamento di malattia ed infortunio (art. 2110 c.c.), l'obbligo previdenziale a carico delle società sportive (art. 2114 c.c.), ecc.

[6] Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in *Riv. dir. sport.*, 1963, pag. 100.

[7] Cass. S.U., 26 gennaio 1971, n. 174, in *Riv. dir. sport.*, 1971, pag. 68. Alle considerazioni svolte in precedenza, le Sezioni Unite aggiunsero che le peculiarità del rapporto di lavoro sportivo derivavano comunque da un patto di economia negoziale consistente nella volontaria sottoposizione dei soggetti appartenenti alla FIGC (società e giocatori tesserati) all'osservanza dei regolamenti federali, con ciò intendendo dare ulteriore sostegno alla tesi della subordinazione e della sostanziale irrilevanza, ai fini di una diversa qualificazione, di profili di specialità.

La sentenza delle Sezioni Unite è nota soprattutto per aver emanato l'innovativo principio dell'ammissibilità della tutela aquiliana del credito (negata dalla decisione citata al n. 4) e, nella specie, di quello avente ad oggetto la prestazione di lavoro del calciatore, nella sola ipotesi, però, dell'infungibilità della prestazione medesima.

[8] M. T. Spadafora, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, pag. 45.

[9] Si veda F. Bianchi D'Urso, *Lavoro sportivo e ordinamento giuridico dello Stato: calciatori professionisti e società sportive*, in *Dir. lav.*, 1972, pag. 396 e seg.; S. Grasselli, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1974, pag. 151 e seg.

[10] T. Germano, cit., pag. 462 e seg.

[11] A. Martone, *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, pag. 119.

[12] G. Mazzoni, *Le travail et le sport – L'amateur et le professionnel*, *Primo Congresso internazionale di diritto sportivo*, Messico, 1968, pag. 737.

[13] P. G. Canepede, *Lineamenti giuridici del rapporto tra associazioni sportive e calciatori*, in *Riv. Lav.*, 1950, II, pag. 408.

[14] Toesca di Castellazzo, *Rapporto tra giocatori di calcio e associazioni sportive nel sistema del diritto*, RDS, 1953, pag. 3 e seg.

[15] T. Germano, cit., pag. 467.

[16] Pret. Milano, 7 gennaio 1978, in *Foro it.*, 1978, II, pag. 319. E' da rilevare che il pretore Costagliola operava in una materia, quella del collocamento, sulla quale già si era espressa, in senso opposto, la Corte di Cassazione (cfr. Cass, 2 aprile 1963, n. 811, e Cass., 8 settembre 1970, n. 1349), secondo la quale i rapporti relativi all'acquisto dei giocatori di calcio da parte delle associazioni sportive e alla cessione degli stessi da una squadra all'altra non potevano ritenersi assoggettabili alla disciplina pubblicistica del collocamento dei lavoratori subordinati, per i principi cui questa disciplina è ispirata e per le funzioni sociali cui adempie, con la conseguenza che il divieto di attività privata di mediazione in ordine al collocamento dei lavoratori non poteva dirsi operante nei confronti dei predetti rapporti di acquisto o di cessione.

[17] G. Vidiri, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, pag. 205.

[18] A. Breccia Frattadocchi, *Profili evolutivi e istituzionali del lavoro sportivo (L. 23/3/1981, n. 91)*, in *Dir. Lav.*, 1989, I, pag. 76.

[19] F. A. D'Harmant, *Il rapporto di lavoro sportivo tra autonomia e subordinazione*, in *Dir. Lav.*, 1988, I, pag. 265-266.

[20] A. Breccia Frattadocchi, cit., pag. 77.

[21] F.A. D'Harmant, *Il rapporto di lavoro subordinato e autonomo nelle società sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, pag. 3 e seg.

[22] Pubblicata su Gazz. Uff. 27 marzo 1981, n. 86, e rubricata "Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti".

[23] F. A. D'Harmant, cit., pag. 267-268.